

Dalla Segreteria Nazionale

7° - 8° e 9° CORSO ISPETTORI
L'intervento



Sindacato Italiano Appartenenti Polizia
Il Segretario Generale

Prot. Nr. 344/SG/17

Roma, 21 dicembre 2017

Oggetto: 7, 8 e 9° corso Ispettori

Al Vice Capo della Polizia
Pref. Alessandra Guidi

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento della P.S.
Ufficio per le Relazioni Sindacali

ROMA

Signora Prefetto,

le procedure inerenti all'attuazione dell'attuale riordino delle carriere di cui al decreto legislativo n. 95/2017 proseguono secondo i termini disposti dalla legge. Tuttavia questa O.S. non può esimersi dal segnalare che il previsto concorso straordinario per l'accesso alla qualifica di Ispettore Superiore, riservato ai colleghi che hanno frequentato il 7° e 8° corso Ispettori, non è stato ancora bandito.

Al riguardo, coerentemente alla nota dell'8 novembre 2017 ed in ragione della formazione e dei titoli acquisiti dagli Ispettori del 7° e 8° corso, si vuole ribadire la necessità di prevedere, per le modalità di tale concorso, una procedura agevolata. Questa O.S. ritiene che, sia pure in presenza di una riserva di legge, il D.Lgs. 95/2017 non potrebbe fare rinvio per le modalità di svolgimento della procedura concorsuale all'art. 31-bis del DPR n. 335/1982, atteso che la disciplina su cui si fonda il menzionato decreto risulta novata dalla legge di riordino e quindi non applicabile, se non con gli opportuni correttivi.

A tal proposito si evidenzia che l'art. 31 – bis del DPR n. 335/1982 è stato aggiunto dalla precedente legge di riordino (art. 3 D.Lgs. n. 97/1995) ed il comma 3 stabiliva che le prove d'esame fossero fissate con decreto del Ministro dell'interno. Fu quindi emanato il D.M. 29 luglio 1998, n. 321 che ha stabilito, per le modalità di svolgimento del concorso, una prova scritta ed un colloquio orale. Ma l'attuale Legge di riordino, nonostante abbia completamente modificato il sum-



menzionato art. 31-bis, alla lettera r) delle norme transitorie, rinvia, esclusivamente per il 7° e 8° corso, alla disciplina precedente che si fondava sulla vecchia legge di riordino. Alla luce di questo risulta imprescindibile un intervento correttivo da attuare, nell'ambito del decreto attuativo, mediante la previsione di un concorso per soli per titoli, in linea con l'attuale impianto legislativo di revisione dei ruoli, che sia conforme alle proiezioni di carriera dei nominati ispettori, nonché una riduzione della permanenza nelle qualifiche intermedie del ruolo ispettori che consenta il raggiungimento della qualifica apicale.

La vicenda giuridica testè ripresa, secondo questa O.S. non può prescindere nemmeno dalla posizione del 9° corso Ispettori, rimasto ai margini dell'attuale impianto legislativo. Infatti, l'articolo l'art. 45 del D.Lgs. n. 95/2017 al comma 25 prevede per i concorsi già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione delle disposizioni previgenti, e recita testualmente che i vincitori *“precedono in ruolo i vincitori dei concorsi previsti dal presente decreto e sono iscritti in ruolo con decorrenza giuridica almeno dal giorno precedente”*. La locuzione “almeno”, lascerebbe, nella sua “indeterminatezza” ampia discrezionalità per un intervento correttivo già in sede di emanazione dei decreti attuativi, al fine di modificare “in meius” e alla data del bando di concorso l'immissione in ruolo dei prossimi Vice Ispettori che stanno frequentando il 9° corso di formazione.

Tale quadro rischi di riprodurre alcuni degli errori del riordino del '95, quando gli Ispettori vincitori di concorso furono scavalcati dai sovrintendenti che beneficiarono del riordino per il passaggio al ruolo degli Ispettori. Soltanto per effetto di una pronuncia del Giudice Amministrativo, l'Amministrazione ebbe a sanare la posizione degli ispettori vincitori di concorso così da distinguerli dagli ispettori beneficiari degli effetti del riordino che, invece, non avevano sostenuto la prevista procedura selettiva per l'accesso al ruolo.

Anche oggi assistiamo ad sovrapposizione di personale appartenente al ruolo ispettori, proveniente però da iter formativi e concorsuali nettamente diversi. Infine come concordato nella fase di confronto con questa O.S. si valuti, in sede di decreto correttivo, la possibilità di introdurre per la sola fase transitoria, la previsione un concorso straordinario per l'accesso alla qualifica di Ispettore superiore anche per il 9° corso ispettori dopo la promozione alla qualifica di ispettore capo.

Per tali problematiche evidenziate, per il personale del 7°, 8° e 9° corso Ispettori Le chiediamo un incontro al fine di esporre con maggiore compiutezza il rischio che tale problematica pregiudichi la carriera del personale dei predetti corsi.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale
Giuseppe Tiani